10:37



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Ill.mi sigg. Presidenti delle Corti di Appello LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello LORO SEDI

ll.mi sigg. Presidenti dei Tribunali LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 9/VA/2022 – Procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato oltre sedici anni di servizio. Chiarimenti.

Conformemente a quanto disposto dall'Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 27 luglio 2022, si comunica quanto segue:

"La Commissione, premesso che:

- a seguito della circolare del CSM approvata nelle sedute del 20.4.2022 e 11.5.2022 e del conseguente D.M. del 19.5.2022 (pubblicato nella G.U. n. 42 del 27.5.2022), ha preso avvio la procedura di conferma di cui all'oggetto, riservata, per l'anno 2022, ai soli magistrati onorari che abbiano maturato, alla data del 15.8.2017, oltre 16 anni di servizio;
- nelle ultime settimane sono pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura e alla VIII Commissione numerose istanze e richieste di chiarimenti da parte di singoli magistrati onorari e di dirigenti degli uffici giudiziari, gran parte delle quali relative ad aspetti già chiariti nella richiamata circolare consiliare e negli ulteriori contributi informativi (risposte a F.A.Q.) pubblicati nel sito internet del Consiglio;
- a conferma delle disposizioni già contenute nel bando e dei chiarimenti già pubblicati, si rende utile ulteriormente puntualizzare e precisare i seguenti aspetti di carattere generale:
- a) la procedura di conferma di cui all'oggetto è riservata ai soli magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e non già cessati dall'incarico alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda (per pregresso



raggiungimento dei limiti anagrafici o per altre cause) - che abbiano maturato oltre 16 anni di servizio alla data del 15.8.2017;

- b) nel computo complessivo e finale dell'anzianità, il servizio prestato per periodi superiori a 6 mesi è parificato ad 1 anno;
- c) l'anzianità di servizio va calcolata a partire dalla data del D.M. di nomina, e non dalla data di effettiva immissione in possesso, detraendo dalla stessa, ove esistenti, i soli ed eventuali periodi di interruzione intercorrenti tra la cessazione di un incarico e la successiva nomina per lo svolgimento delle medesime o di diverse funzioni giudiziarie onorarie (ad esempio, cessazione delle funzioni requirenti e successiva nuova nomina per le medesime funzioni requirenti o per quelle giudicanti), e non anche i periodi di sospensione o di mancato esercizio di fatto delle funzioni giurisdizionali onorarie (ad esempio, per maternità o per problemi di salute);
- d) ai fini della medesima anzianità di servizio, si considerano anche le funzioni giudiziarie onorarie svolte in epoca anteriore rispetto a quelle attualmente esercitate, ma limitatamente alle funzioni espressamente disciplinate dal decreto legislativo n. 116/2017;
- e) ciascun magistrato onorario è legittimato a partecipare alla sola procedura di conferma indetta con riferimento alla propria anzianità di servizio, avuto riguardo ai 3 scaglioni di anzianità di cui all'art. 29, terzo comma, D. L.vo n. 116/2017, senza possibilità di differire o anticipare la procedura di conferma aderendo a bandi previsti per anzianità di servizio diverse da quella personalmente maturata;
- f) ogni valutazione relativa alla sussistenza della legittimazione per partecipare alla procedura di conferma prevista per l'anno 2022 (periodo di servizio superiore ai 16 anni), all'ammissibilità delle domande e ad eventuali istanze di rimessione in termini per domande presentate oltre il termine di scadenza (ad esempio, per errato calcolo dell'anzianità di servizio) è rimessa alla Commissione di valutazione di cui all'art. 6 della circolare consiliare, che si esprimerà, al riguardo, con apposita deliberazione motivata, da trasmettere a questo Consiglio per un eventuale ulteriore vaglio unitamente agli altri atti della procedura di conferma;
- g) la materia oggetto del colloquio orale (settore civile o settore penale) sarà individuata dalla Commissione di valutazione avuto riguardo al settore in cui il candidato ha esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie, come indicato dall'interessato nella domanda di partecipazione e da intendersi, comunque, riferito alla tipologia di incarico svolto dal magistrato nell'attualità e per il quale ha chiesto la conferma (a titolo di esempio, chi svolga attualmente le funzioni di viceprocuratore onorario affronterà un colloquio nella materia penale, quand'anche abbia esercitato in precedenza, se pur per periodi prolungati, le diverse funzioni di Got nel settore civile).

Tanto premesso,

delibera

di trasmettere le suindicate indicazioni e precisazioni a tutti i dirigenti degli uffici giudiziari interessati, al fine della loro osservanza da parte delle Commissioni di valutazione di cui all'art. 6 della richiamata circolare consiliare e per la diffusione a tutti i magistrati onorari in servizio".

I SEGRETARIO GENERALE Alfredo Pompeo Viola

Alpedo P. Kolon

